

IL VESCOVO DIOCESANO COME MEDIATORE TRA DIRITTO UNIVERSALE E PARTICOLARE (CAN. 381 §1)

LÁSZLÓ BAKÓ¹

Abstract: The present article explores the figure of the diocesan bishop as a mediator between universal law and particular law. The essay includes two parts. First, we focus on the role of the diocesan bishop in the universal law, highlighting his function in both theory and practice. Second, we examine the same issue within the framework of the particular law. The research points out that the tension between the universal and the particular exists since the beginning of Christianity. However, it is argued that the diocesan bishop acts as a mediator in this tension from the beginning of the Church. Indeed, he is a mediator, a real “Pontifex”, between the universal law/Church and the particular law/Church. From this follows that the fundamental duty of the diocesan bishop is “to protect the unity of the universal Church, to promote the common discipline of the whole Church and therefore to urge the observance of all ecclesiastical laws” (see can 392 §1).

Keywords: bishop, diocesan bishop, universal (canon) law, particular (canon) law, the *omnis potestas* of the bishop, the function of mediator of the diocesan bishop.

1. Introduzione

La figura del *vescovo diocesano* è fondamentale sia per la *Chiesa universale* sia per la *Chiesa particolare*. Le parole di Sant’Ignazio di Antiochia le conosciamo bene: «*Ubi episcopus, ibi ecclesia*»². Possiamo dire, quindi, che senza la presenza del *vescovo* non c’è una *Chiesa particolare*, ma possiamo dire anche: senza la presenza di un *vescovo* non c’è la *Chiesa universale*.

¹ Pontificia Università Gregoriana, Facoltà di Diritto Canonico (Roma); bakolaszlo@icloud.com

² I. ANTIOCHENUS, «Lettera agli Smirnesi», VIII, 2.

L'importanza del vescovo, che attraverso il suo assioma ingegnoso S. Ignazio di Antiochia riesce a mettere in evidenza, la troviamo anche nel Codice di Diritto Canonico:

Episcopo dioecetano in dioecesi ipsi commissa *omnis competit potestas ordinaria, propria et immediata*, quae ad *exercitium* eius muneris pastoralis requiritur, *exceptis causis* quae iure aut Summi Pontificis decreto supremae aut alii auctoritati ecclesisticae reserventur (can. 381 §1)³.

Il canone menzionato afferma che il vescovo ha una certa «*omnis potestas*» ordinaria propria e immediata, ma nello stesso tempo ci sono alcune eccezioni nell'esercizio della sua potestà: «*exceptis causis*». Il canone afferma, quindi, che il vescovo diocesano nella sua diocesi è il capo della sua «*populi Dei portio*» (cf. can. 369), ma allo stesso tempo fa parte di una realtà «diversa», che può avere delle riserve riguardo all'esercizio della sua potestà⁴.

Il vescovo fa parte della Chiesa particolare (come vescovo diocesano), ma nello stesso tempo fa parte della Chiesa universale (come membro del Collegio dei vescovi). Il vescovo, dunque, fa parte solo di una realtà, della Chiesa di Cristo. In questo senso possiamo affermare che il vescovo diocesano è un mediatore di diritto, tra universale e particolare.

³ Il testo del canone è stato preso dal *Codice di Diritto Canonico*. D'ora in poi non indicherò più il Codice di Diritto Canonico (CIC) nelle note appiè di pagine. Adesso, per la prima volta, indico le indicazioni bibliografiche complete: J. I. ARRIETA, (ed.), *Codice di Diritto Canonico - e leggi complementari - commentato*, Coletti a San Pietro - Pontificia Università Santa Croce, Roma 2004.

⁴ Cf. G. GHIRLANDA, «Autonomia delle Chiese particolari», 43-54; «Il ministero del vescovo è quello, da una parte, di essere come singolo il visibile principio e fondamento di unità della Chiesa particolare affidatagli - nell'unità della fede, dei sacramenti e del regime ecclesiastico - quindi di rappresentarla e governarla con potestà ricevuta (LG 23a; can. 381 §1) e, dall'altra, insieme con gli altri vescovi, in comunione gerarchica con il Romano Pontefice, formando un unico Collegio, di esprimere la varietà, l'universalità, e l'unità del popolo di Dio, nella rappresentanza e nel governo di tutta la Chiesa (LG 22b; 23; can. 336). Per questo il ministero del vescovo non può mai essere considerato isolatamente, ma sempre correlato a tutto il Collegio episcopale, che succede al Collegio apostolico» (il corsivo è nostro). G. GHIRLANDA, «La dimensione universale della Chiesa particolare», 13.

Nell'articolo presente vorremmo esaminare questa *funzione di mediatore*: come, mediante quali atti e diritti può essere il vescovo uno strumento di aiuto reciproco tra questi due poli di diritto⁵.

2. Il vescovo diocesano nel *diritto universale*

Naturalmente, se il vescovo ha qualche funzione nel diritto particolare, deve avere una certa funzione anche nel diritto universale⁶. Di fatto è così, lo sappiamo bene; infatti, la chiesa universale esiste nelle e dalle chiese particolari («...*in quibus et ex quibus una et unica Ecclesia catholica existit*»). Quest'affermazione vale ovviamente anche per il vescovo diocesano (LG 23a)⁷. In questa parte dell'articolo sarà messa al vaglio la funzione del vescovo diocesano nel diritto universale.

2.1. In teoria («*omnis potestas*»)

Il vescovo diocesano prima di tutto ricopre il suo ruolo di vescovo nel corpo episcopale al Collegio dei vescovi. Questa teoria viene ribadita anche nella Costituzione dommatica *Lumen Gentium*, quando in primo luogo si tratta del vescovo come membro del collegio (nr. 22) e solo successivamente come vescovo di una chiesa particolare (nr. 24-27)⁸. Il vescovo diocesano insieme con tutti i vescovi sparsi nel mondo forma il Collegio dei vescovi, il cui capo è il Sommo Pontefice. Questo Collegio gode di una *suprema e piena potestà sulla Chiesa universale* (cf. can. 336). All'affermazione di questo canone va accostato il can. 381 §1, già menzionato, secondo cui al vescovo diocesano compete tutta la *potestà ordinaria, propria e immediata* (naturalmente nella diocesi affidatagli).

Sembra, quindi, anche meramente secondo questi due canoni, che sulla base della *potestà* il vescovo diocesano in primo luogo sia vescovo nella Chiesa universale e solo successivamente vescovo della Chiesa particolare. Le eccezioni dello stesso canone «*exceptis causis*» indicano l'appartenenza del vescovo a una realtà,

⁵ Cf. P. ERDŐ, «Dinamica storica della tensione tra universale e particolare nella società civile e nella Chiesa», 503-524.

⁶ Cf. G. GHIRLANDA, «La dimensione universale della Chiesa particolare», 8.

⁷ Cf. AAS 57 (1965) 27.

⁸ Cf. G. GHIRLANDA, «Autonomia delle Chiese particolari», 35.

che in un senso cattolico-universale sovrasta al vescovo diocesano inquadrandolo in sé⁹.

L'espressione «*potestas plena/omnis*» è usata anzitutto per il Romano Pontefice (cf. cann. 331, 332), poi per il Collegio dei vescovi (cf. cann. 336, 337 §1) e infine anche per il vescovo diocesano (cf. can. 381 §1). Si parla, quindi, di una potestà *in un certo senso* simile per queste tre realtà differenti. Ma non va dimenticato che la potestà del vescovo diocesano rimane sempre collegata («*exceptis causis*», [cf. can. 87 §1])¹⁰ alla potestà del Romano Pontefice e del Collegio dei vescovi. Questa similitudine non indica un'uguaglianza perfetta tra le due potestà, ma soprattutto una relazione di dipendenza tra il vescovo diocesano e il Romano Pontefice insieme con il Collegio dei vescovi.

Possiamo constatare, anche solo sulla base di un'ipotesi teorica sulla potestà, che il vescovo diocesano, come capo di una diocesi (Chiesa particolare) con tutta la sua funzione di vescovo, è anche membro indispensabile della Chiesa universale¹¹.

⁹ In questo contesto è meritevole segnalare lo studio di P. G. MONTINI: «Da quanto esposto si avvertiva molto bene la difficoltà o forse più correttamente l'impossibilità di attribuire al vescovo diocesano una potestà piena. Sarebbe stato in contrasto con la potestà piena del Romano Pontefice. Si potrebbe ritenere che tale contrasto non esistesse, precisando l'ordine diverso entro cui si esplicherebbe la potestà del Romano Pontefice e quella del vescovo diocesano. La prima potestà sarebbe piena in relazione alla Chiesa universale; la seconda in relazione alla Chiesa particolare. Ma in realtà non può trattarsi della medesima pienezza, neppure in senso strettamente analogico (di proporzionalità). Infatti la pienezza è veramente tale in congiunzione con l'attributo della superiorità (suprema); non può più esserlo invece in congiunzione con l'attributo dell'inferiorità. In quest'ultimo caso infatti è sottratto alla pienezza tutto quanto la potestà piena e suprema ritiene di poter esercitare (sia in senso esclusivo sia in senso cumulativo sia in senso alternativo)» P. G. MONTINI, «Alcune riflessioni sull'omnis potestas del vescovo diocesano», 25; cf. G. MAY, «Verschiedene Arten des Partikularrechtes», 38-40.

¹⁰ Cf. G. BRUGNOTTO, «Tipologia degli atti legislativi del vescovo diocesano», 130.

¹¹ Cf. P. AMENTA, «La potestà legislativa del vescovo nell'ambito della chiesa particolare, in specie nel sinodo diocesano», 162; cf. G. GHIRLANDA, «Diritto universale e diritto particolare: un rapporto di complementarità», 16-17.

2.2. Nella prassi («caput et membra Collegii Episcoporum»)

Abbiamo visto che in teoria il vescovo fa parte della Chiesa universale e mediante questo anche del diritto universale. In seguito vorremmo esaminare il come pratico di quest'appartenenza.

Il can. 375 §2 ci fornisce un primo punto di partenza:

Episcopi ipsa consecratione episcopali recipiunt cum munere sanctificandi munera quoque docendi et regendi, quae tamen natura sua *nonnisi in hierarchia communionem cum Collegii capite et membris exercere possunt.*

Esiste, quindi, una sola possibilità per il vescovo di esercitare i suoi *munera*: nella comunione gerarchica con il Capo e con le membra del Collegio¹². Anche se il Collegio dei vescovi esercita in modo solenne la potestà sulla chiesa universale nel *Concilio Ecumenico* (cf. can. 337 §1), in questa parte del nostro lavoro abbiamo scelto come esempio per la partecipazione e presenza dei vescovi nella Chiesa universale il *Sinodo dei vescovi*, poiché esso sembra un esempio molto più frequente per la presenza dei vescovi nell'*universalità* della Chiesa (cf. can. 342)¹³.

Ovviamente, anche se il Sinodo dei vescovi è un organo collegiale, mai può essere ritenuto identico al Concilio Ecumenico, perché nel Sinodo non si esercita la potestà suprema del Collegio e non si attua un atto collegiale nel senso stretto e pieno (cf. can. 337, §§1 e 2).

Il Sinodo esprime la sollecitudine dei vescovi per la Chiesa universale, è un organo di partecipazione (PG 58)¹⁴.

¹² Cf. G. GHIRLANDA, «La dimensione universale della Chiesa particolare», 14-16; cf. P. AMENTA, «La potestà legislativa del vescovo nell'ambito della chiesa particolare, in specie nel sinodo diocesano», 153.

¹³ «Synodus Episcoporum, enim, est institutum ecclesiasticum centrale, quod est Episcoporum consilium pro universa Ecclesia Romae constitutum, quodque, in quantum, partes agens totius catholici Episcopatus, affectum collegialem manifestat, efficax est adiutorium Romano Pontifici in eius muneris primatialis exercitio (CD 5; cann. 342; 334)». G. GHIRLANDA, «Adnotatio ad responsum authenticum circa can. 346 §1», 348; Per un approfondimento della distinzione tra «*actio stricte collegialis*» e «*actio late collegialis*» cf. M.C. BRAVI, *Il sinodo dei vescovi, istituzione, fini e natura*, 219-221.

¹⁴ «(...) quamvis Synodus Episcoporum idem putari nequeat atque Concilium Oecumenicum». AAS 59 (1967) 970.

Secondo il can. 342 il Sinodo dei vescovi¹⁵ è un'assemblea dei vescovi («*episcoporum coetus*»), che vengono scelti da diverse parti del mondo, e si riuniscono per favorire una stretta unione tra il Romano Pontefice e i vescovi del mondo, prestando un aiuto con il loro consiglio al Romano Pontefice. Il Sinodo è, quindi, un organo collegiale, il cui fondamento dommatico è in stretta relazione con la sacramentalità dell'Episcopato: «*episcopali consecratione plenitudinem conferrī sacramenti ordinis, quae nimirum et liturgica Ecclesiae consuetudine et voce Sanctorum Patrum summum sacerdotium, sacri ministerii summa nuncupatur*» (LG 8)¹⁶.

Il Sinodo dei vescovi funziona, quindi, come un organo centrale, che rappresenta in qualche modo *tutto* l'episcopato cattolico. Manifesta in modo peculiare la comunione che unisce tutti i vescovi con il Romano Pontefice, cioè l'affetto collegiale, e la sollecitudine di tutto l'episcopato per il bene della Chiesa universale. Inoltre, il Sinodo dei vescovi assiste il Romano Pontefice nell'esercizio della sua potestà suprema e piena, offrendogli il suo parere su varie questioni ecclesiali (cf. cann. 334, 342 e CD 5)¹⁷.

È evidente che attraverso il Sinodo i vescovi sono in unione con il papa («caput et membra»), quindi formano un collegio (organo di partecipazione), e in tal modo potremmo dire: si figurano come la *Chiesa universale*. In quest'immagine della Chiesa universale (Romano Pontefice con i vescovi) s'inquadra il nr. 8 della PG¹⁸, affermando che il ministero del vescovo non va *mai* considerato *isolatamente*, ma sempre correlato a tutto il Collegio episcopale, che succede al Collegio Apostolico, e al Romano Pontefice, successore di Pietro e Capo del Collegio. Tra i vescovi e tra i vescovi e il papa esiste una *sinodalità effettiva* (o collegialità effettiva), presente come un'esperienza sinodale nel Sinodo stesso. Si chiama effettiva per analogia in relazione all'azione collegiale in senso stretto (i vescovi riuniti nel Concilio ecumenico o sparsi per tutto il mondo). Ma questa sinodalità effettiva, come una forza interna, si estende al di là del Sinodo, perché tra i vescovi (incluso il suo Capo) continua a

¹⁵ È da menzionare, che il 29 settembre 2006 con *Rescriptum ex audientia* Benedetto XVI approvò il nuovo *Ordo Synodi Episcoporum*. Cf. AAS (98) (2006) 755-776; cf. G. GHIRLANDA, «Il Nuovo Ordo Synodi Episcoporum», 3-43.

¹⁶ Cf. M. C. BRAVI, *Il sinodo dei vescovi, istituzione, fini e natura*, 214-216.

¹⁷ Cf. il M.p. Apostolica sollicitudo, in AAS 57 (1965) 775-780; cf. G. GHIRLANDA, «Il Nuovo Ordo Synodi Episcoporum» 7-9.

¹⁸ «Collegialis coniunctio inter Episcopos constituitur simul Ordinatione episcopali simulque communionē hierarchica; eademque ideo essentiam ipsam cuiusque Episcopi tangit et pertinet ad Ecclesiae structuram sicut eam voluit Iesus Christus». AAS 96 (2004) 833.

vigere sempre la *sinodalità affettiva* (o collegialità affettiva). Questa sinodalità affettiva è permanente e anima la collaborazione tra i vescovi e tra i vescovi e il Romano Pontefice. Alla base di quest'esperienza permanente stanno due cose: la prima è la *consacrazione episcopale*, come il fondamento sacramentale-ontologico e la seconda è la *comunione gerarchica*, come il fondamento ecclesiologico-strutturale (cf. can. 336). Da quest'affetto collegiale (chiamato dal Concilio Vaticano II «*affectus collegialis*»), fondato sacramentalmente ed ecclesiologicamente, deriva la sollecitudine dei vescovi per le altre Chiese particolari e per tutta la Chiesa universale¹⁹.

La collegialità (sia effettiva sia affettiva) è sempre un'espressione di carità²⁰, e sappiamo che «la carità collegiale non può essere compresa entro confini particolari, ma necessariamente dev'essere universale, quindi manifestazione e adempimento dell'unità della Chiesa»²¹. Questo fatto fa sì che l'episcopato partecipi più efficacemente nel governo della Chiesa universale.

Di conseguenza, possiamo constatare che il vescovo (diocesano) è parte imprescindibile della Chiesa universale. Attraverso la «rappresentanza» esaminata, sia *in teoria* (per la sua potestà) sia *nella prassi* (per l'affetto collegiale), il vescovo ha una funzione importante nel diritto universale, ma mai escludendo il diritto particolare e la (sua) Chiesa particolare²².

3. Il vescovo diocesano nel *diritto particolare*

In questa seconda parte esaminiamo il ruolo del vescovo diocesano nella sua diocesi. Prima vediamo chi è il vescovo diocesano: «*Episcopi vocantur diocesani, quibus scilicet alicuius dioecesis cura commissa est; ceteri titulares appellantur*» (Can. 376).

Il vescovo è diocesano, quindi, se gli è affidata la cura di una diocesi. Evidentemente, se a un vescovo è stata affidata una diocesi, deve possedere diversi diritti per *poter* essere il pastore responsabile della sua diocesi.

¹⁹ Cf. G. GHIRLANDA, «Il Nuovo Ordo Synodi Episcoporum», 12-20.

²⁰ «Collegialitas est perspicua promptaque *dilectio*, quam mutuam inter se Episcopi alere debent» (il corsivo è nostro). All. *Quemadmodum nostis*, AAS 61 (1969) 719.

²¹ G. GHIRLANDA, «Il Nuovo Ordo Synodi Episcoporum», 20.

²² Cf. M. C. BRAVI, *Il sinodo dei vescovi, istituzione, fini e natura*, 255-256.

3.1. In teoria («potestas legislativa»)

Riguardo alla potestà del vescovo diocesano il can. 381 §1 afferma che la potestà del vescovo è ordinaria (per diritto divino [cf. can. 131 §1]), propria (per diritto ecclesiastico [cf. can. 333 §1]) e immediata (senza intermediari [salvo il can. 586]). Questa triplice potestà²³ del vescovo si distingue in potestà legislativa (esercitata personalmente [cf. can. 135 §2]), esecutiva (esercitata personalmente o mediante altri [cf. cann. 135 §4-138]) e giudiziale (esercitata personalmente o mediante altri [cf. can. 135 §3])²⁴.

In questa parte ci limitiamo ad analizzare brevemente soltanto la potestà legislativa del vescovo, perché essa viene esercitata personalmente da parte del vescovo diocesano²⁵. Nonché sembra anche sufficiente per vedere su quale base agisce il vescovo diocesano nella Chiesa particolare affidatagli.

La potestà legislativa del vescovo diocesano è del tutto personale e inalienabile, e naturalmente rientra negli stretti doveri pastorali di tutti i vescovi diocesani. Anche se il più delle volte viene esercitata nell'ambito della propria Chiesa particolare, qualche volta può essere svolta anche in maniera associata (per esempio nella conferenza episcopale e nei concili plenari o provinciali, o nei sinodi diocesani). La potestà legislativa del vescovo si caratterizza, infatti, per un'aderenza stretta ai singoli casi e alle singole questioni, che toccano la vita della diocesi²⁶.

²³ Cf. P. G. MONTINI, «Alcune riflessioni sull'omnis potestas del vescovo diocesano», 636-637; cf. G. GHIRLANDA, «Potestà legislativa», 23-24.

²⁴ Cf. G. GHIRLANDA, *Il diritto nella Chiesa, mistero di comunione*, 572-573; cf. V. MOSCA, «Il diritto particolare: specificazione, complemento, adattamento del diritto universale. Prospettiva teorica», 102.

²⁵ «Anche se in linea di principio non ne è esclusa la delega» G. GHIRLANDA, *Il diritto nella Chiesa, mistero di comunione*, 572.

²⁶ «Le materie che tale attività legislativa può toccare sono numerose e non è luogo qui a parlarne dettagliatamente. Dico solo che l'attività legislativa episcopale deve rispondere necessariamente ad alcuni criteri che sono anzitutto la promozione dell'unità dottrinale, sacramentale e disciplinare comuni a tutta la Chiesa. Tale compito corrisponde a quella *sollicitudo omnium Ecclesiarum* che è parte integrante del ministero episcopale, perché ogni Vescovo, in quanto membro del Collegio, è corresponsabile con il corpo episcopale del benessere di tutta la Chiesa». P. AMENTA, «La potestà legislativa del vescovo nell'ambito della chiesa particolare, in specie nel sinodo diocesano», 162.

L'attività di legislazione particolare deve rispondere, quindi, al criterio del principio di comunione. La potestà legislativa del vescovo è limitata («*exceptis causis*», cf. can. 381 §1), e così rimane tutelata l'unità disciplinare dell'intera Chiesa²⁷, ma nello stesso tempo «il vescovo diocesano riceve tale potestà per svolgere il suo quotidiano *munus* pastorale nella cura delle anime, come visibile principio e fondamento di unità nella sua Chiesa nonché come legame con la Chiesa universale»²⁸.

Come sintesi menzioniamo che il Vescovo esercita il suo potere legislativo in diversi modi. Riguardo alla forma può essere solenne (nel Sinodo diocesano) e ordinaria (decreti generali, precetti singolari, dispense e concessioni di facoltà). Riguardo all'estensione, invece, la potestà legislativa può essere esercitata per l'ambito (ristretto) della diocesi o per un ambito più vasto, ad esempio per l'ambito della provincia ecclesiastica e per il concilio provinciale o plenario²⁹.

Vediamo, quindi, che sul piano teorico della potestà legislativa, nella sua diocesi compete al vescovo diocesano un ambito proprio di esercizio autonomo³⁰ di tale potestà, riconosciuto e tutelato dal diritto.

3.2. Nella prassi («*in exercendo munere*»)

Dopo aver visto in modo generale e teorico l'ambito proprio dell'esercizio di potestà del vescovo diocesano, affrontiamo ora la *tipologia pratica* di questa potestà, il *munus* pastorale del vescovo. I canoni che sviluppano il *munus* pastorale del vescovo, seguono lo schema del triplice *munus di insegnare, santificare e governare*³¹. Questa materia potrebbe essere trattata ampiamente ma ciò costitui-

²⁷ Cf. G. MAY, «Verschiedene Arten des Partikularrechtes», 34-37.

²⁸ G. GHIRLANDA, *Il diritto nella Chiesa, mistero di comunione*, 572.

²⁹ Cf. P. AMENTA, «La potestà legislativa del vescovo nell'ambito della chiesa particolare, in specie nel sinodo diocesano», 162.

³⁰ «È evidente che come l'autonomia della Chiesa particolare si pone in relazione alla Chiesa universale, così l'esercizio autonomo della *potestà del vescovo diocesano*, si pone in relazione alla *suprema autorità della Chiesa*» (il corsivo è nostro) G. GHIRLANDA, «Autonomia delle Chiese particolari», 43.

³¹ Cf. GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO, ed., *Il diritto nel mistero della Chiesa*, II, 310-317.

rebbe un commento a sé, ci limitiamo pertanto a esaminare schematicamente i principali compiti del vescovo diocesano³².

Riguardo al *munus docendi* il vescovo diocesano ha il compito di essere autentico dottore e maestro di fede (cf. can. 753). Attraverso questo compito del vescovo si capisce meglio il can. 386, che dispone che i vescovi propongano e spieghino ai fedeli le verità di fede e credano e applichino nei costumi «predicando personalmente con frequenza». Inoltre, devono osservare le disposizioni riguardo al ministero della parola (omelia e catechesi)³³. Questi canoni e il compito del vescovo di insegnare ci permettono di comprendere che esiste un insegnamento «dottrinale», che spetta ai fedeli in genere, ma c'è anche un insegnamento «autentico», che compete ai vescovi. I vescovi insegnano, *mediano* le verità della Chiesa in modo autentico³⁴.

Per quanto riguarda il *munus sanctificandi*, il vescovo diocesano, come grande sacerdote, guida tutta la vita liturgica (cf. cann. 834-835). È suo dovere personale celebrare la Santa Messa per il popolo nelle domeniche e nelle altre feste (cf. can. 388 §1), affinché mediante il suo ministero episcopale *crescano tutti i fedeli* in grazia e conoscano e vivano il mistero pasquale (cf. can. 387). Il vescovo deve celebrare frequentemente l'Eucaristia assieme al suo popolo nella cattedrale o in altra chiesa della sua diocesi (cf. can. 389). È sempre suo dovere risolvere tutte le questioni più particolari (per esempio: le bambine possono essere chierichetti o no? Durante l'Eucaristia possono leggere le donne o no? Ci siano processioni

³² A questo punto indichiamo i canoni che rimandano a una decisione della Chiesa diocesana: 8 §2; 12 §3; 13 §1; 13 §2 1°, 2°; 14; 72; 84; 87; 88; 98 2§; 134 §§ 1-3; 228 §1; 236 1°; 237 §2; 243; 259; 263; 277 §3; 279 §2; 283 §§1, 2; 288; 312 §§ 1, 3; 318 §1; 319 §1; 320 §2; 322 §§1, 2; 326 §1; 503; 513 §1; 517 §2; 535 §1; 536 §2; 548 §1; 553 §2; 555 §4; 764; 770; 772 §1; 775 §1; 777; 790; 804 §1; 823 §2; 838 §§1, 4; 841; 844 §§4, 5; 846 §1; 869 §2; 895; 933; 943; 944; 961 §2; 967 §§ 1, 2; 1112 §1; 1121 §1; 1147; 1182; 1232; 1244 §2; 1248 §2; 1261 §2; 1263; 1275; 1279; 1278 §2; 1291; 1292 §1; 1304 §2; 1308 §3; 1309; 1316; 1317; 1327; 1338; 1423; 1649.

³³ Cf. G. GHIRLANDA, «Autonomia delle Chiese particolari», 48-49; Cf. G. GHIRLANDA, «La dimensione universale della Chiesa particolare», 12-13.

³⁴ Cf. GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO, ed., *Il diritto nel mistero della Chiesa*, II, 311-312.

o no?). Il vescovo diocesano è, quindi, il *rappresentante più intimo* nella Chiesa particolare, egli conosce al meglio le esigenze, i problemi del popolo di Dio³⁵.

Adesso non vogliamo trattare il *munus regendi* molto dettagliatamente, perché nella sezione precedente sulla potestà legislativa abbiamo già toccato alcuni punti riguardo a questo tema. Ora vogliamo solo richiamare l'attenzione sul *Sinodo diocesano*. Mediante il Sinodo il vescovo può assicurare meglio la necessaria *armonia tra universale e particolare*. Secondo il Direttorio per il Ministero Pastorale dei Vescovi *Apostolorum Successores* «il Sinodo diocesano è lo strumento per eccellenza per prestare aiuto al Vescovo nel determinare l'ordinamento canonico della Chiesa diocesana»³⁶. È molto interessante che, *similmente al Sinodo dei vescovi, il Sinodo diocesano è un organo di partecipazione*, ma nella Chiesa particolare, tra l'assemblea dei sacerdoti e i fedeli, che aiutano con il loro consiglio il vescovo diocesano a proposito del bene dell'intera comunità diocesana (cf. can. 460)³⁷. Dato che la stessa espressione «*adiutricem operam*» ricorre sia riguardo al Sinodo dei vescovi sia al Sinodo diocesano (cann. 342, 460), possiamo parlare di un certo parallelismo tra i due³⁸.

4. Conclusione: la funzione di *mediatore* del vescovo diocesano

Possiamo constatare, quindi che la differenza e la tensione tra l'universale e il particolare esiste sin dall'inizio del cristianesimo.³⁹ Un altro fatto importante da non dimenticare è però che, sempre sin dall'inizio della Chiesa, esiste un *mediato-*

³⁵ Cf. G. BRUGNOTTO, «Tipologia degli atti legislativi del vescovo diocesano», 134-139; cf. P. AMENTA, «La potestà legislativa del vescovo nell'ambito della chiesa particolare, in specie nel sinodo diocesano», 147; 161-163.

³⁶ *Apostolorum Successores*, 67.

³⁷ Esiste una certa somiglianza tra il Sinodo dei vescovi e il Sinodo diocesano (quindi tra i cann. 342 e 460). «L'aiuto che il sinodo dà al vescovo, sebbene non si limiti alla sua attività legislativa, ma riguardi tutta l'area dell'attività pastorale, dottrinale e amministrativa, tuttavia è un mezzo idoneo per applicare e adattare il diritto universale alla situazione particolare della diocesi (*ApSucc* 168;169)» G. GHIRLANDA, *Il diritto nella Chiesa, mistero di comunione*, 597. Vedi inoltre l'Istruzione *De Synodis Dioecesis agendis*, 19. mar. 1997, sui sinodi diocesani, in *AAS* 89 (1997) 706-727; *EV* 16/266-319.

³⁸ Cf. P. AMENTA, «La potestà legislativa del vescovo nell'ambito della chiesa particolare, in specie nel sinodo diocesano», 153.

³⁹ Cf. A. VANHOYE, «La Chiesa locale nel Nuovo Testamento», 15-26.

re in questa tensione. Il Vescovo diocesano è un mediatore, un vero «*Pontifex*» tra la Chiesa/diritto universale e Chiesa/diritto particolare. Tuttavia, non va considerato come un vicario del Romano Pontefice, poiché il Vescovo esercita la sua potestà propria, ordinaria e immediata personalmente in nome di Cristo (LG 23 e 27; CD 8).

Nelle due parti del presente articolo abbiamo potuto constatare che il Vescovo diocesano ha una duplice relazione con la Chiesa particolare e con la Chiesa universale (ApSucc 13). Infine, da questa sua relazione scaturisce un dovere fondamentale per il Vescovo diocesano, «quello di tutelare l'unità della Chiesa universale promuovendo la disciplina comune a tutta la Chiesa e quindi urgendo l'osservanza di tutte le leggi ecclesiastiche (cf. can. 392 §1)⁴⁰.

Bibliografia

- M.p. *Apostolica Sollicitudo* (15 settembre 1965), in AAS 57 (1965) 775-780.
 Const. Dogm. *Lumen Gentium de Ecclesia* (21 novembre 1964), in AAS 67 (1965) 5-75.
 All. *Quemadmodum nostis* (11 ottobre 1969), in AAS 61 (1969) 718-719.
 Istr. *De Synodis Dioecesanis agendis* (19 marzo 1997), in AAS 89 (1997) 706-727; EV 16/266-319.
 Es. Ap. *Pastores gregis* (16 ottobre 2003), in AAS 96 (2004) 825-927.

AMENTA, P., «La potestà legislativa del vescovo nell'ambito della chiesa particolare, in specie nel sinodo diocesano», in L. SABBARESE, ed., *La Chiesa è missionaria: la ricezione nel Codice di diritto canonico*, Studia canonica, Città del Vaticano 2009, 145-163.

ANTIOCHENUS, I., «Lettera agli Smirnesi», in E. LOGI, ed., *Lettere di s. Ignazio, I classici cristiani*, Siena 1929.

ARRIETA, J. I., ed., *Codice di Diritto Canonico*, 2004.

BRAVI, M. C., *Il sinodo dei vescovi, istituzione, fini e natura: indagine teologico-giuridica*, Tesi Gregoriana. Serie Diritto canonico, Roma 1995.

BRUGNOTTO, G., «Tipologia degli atti legislativi del vescovo diocesano», *Quaderni di diritto ecclesiale* 20 (2007), 126-144.

⁴⁰ G. GHIRLANDA, «La dimensione universale della Chiesa particolare», 17.

- ERDŐ, P., «Dinamica storica della tensione tra universale e particolare nella società civile e nella Chiesa», *Periodica* 92 (2003), 503-524.
- GHIRLANDA, G., «Adnotatio ad responsum authenticum circa can. 346 §1», *Periodica* 81 (1992), 347-350.
- , «Autonomia delle Chiese particolari», in B. CHIARELLI, ed., *La Chiesa particolare nel codice del post-concilio*, Quaderni della Rivista di scienze religiose, Roma ; Monopoli 2005, 23-58.
- , «Diritto universale e diritto particolare: un rapporto di complementarità», *Quaderni di diritto ecclesiale* 14 (2001), 11-20.
- , *Il diritto nella Chiesa, mistero di comunione : compendio di diritto ecclesiale*, Diritto canonico, Roma 2006⁴.
- , «Il M.P. *Apostolos suos* sulle conferenze dei vescovi», *Periodica* 88 (1999), 609-657.
- , «Il Nuovo *Ordo Synodi Episcoporum*», *Periodica* 97 (2008), 3-43.
- , *Introduzione al diritto ecclesiale : lineamenti per una teologia del diritto nella Chiesa*, Diritto canonico, Roma 2013.
- , «La dimensione universale della Chiesa particolare», *Quaderni di diritto ecclesiale* 9 (1996), 6-22.
- , «Potestà legislativa», in C.M. CORRAL SALVADOR – al., ed., *Nuovo dizionario di diritto canonico*, Cinisello Balsamo (MI) 1993.
- GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO, ed., *Il diritto nel mistero della Chiesa*, II, Quaderni di Apollinaris, Roma 2001².
- MAY, G., «Verschiedene Arten des Partikularrechtes», *Archiv für Katolisches Kirchenrecht* 152 (1983), 31-45.
- MONTINI, P. G., «Alcune riflessioni sull'*omnis potestas* del vescovo diocesano», *Quaderni di diritto ecclesiale* 9 (1996), 23-34.
- MOSCA, V., «Il diritto particolare: specificazione, complemento, adattamento del diritto universale. Prospettiva teorica», in L. SABBARESE, ed., *La Chiesa è missionaria: la ricezione nel Codice di diritto canonico*, Studia canonica, Città del Vaticano 2009, 71-131.
- VANHOYE, A., «La Chiesa locale nel Nuovo Testamento», in A. AMATO, ed., *La chiesa locale: prospettive teologiche e pastorali*, Biblioteca di scienze religiose, Roma 1976.